

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/555/03-1 del 3 aprile 2006. diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Brescia.

In riferimento alla problematica di cui all'oggetto, vorrà codesta Presidenza avvalersi del presente orientamento ministeriale che si ritiene, da un lato, rispettoso delle fonti che regolano l'attribuzione delle competenze tra il personale dipendente e, dall'altro, utilmente rivolto ad offrire nello specifico un contributo sostanziale alle esigenze primarie di corretta e giusta amministrazione.

La trasmissione degli atti giudiziari all'ufficio postale per la notifica, che avviene in concreto con la consegna brevi mano dei plichi con relativa distinta in duplice copia degli atti da spedire, pur essendo una mera attività materiale, è un servizio che solitamente è assolto dagli ufficiali giudiziari, per ragioni di organizzazione e opportunità, laddove non si tratti di atti che vengano materialmente ritirati dagli agenti postali direttamente presso l'Unep in virtù della Convenzione stipulata da questo Dicastero con Poste Italiane s.p.a. per la gestione degli esiti integrati nelle notificazioni a mezzo posta. Infatti, è notorio che gli ufficiali giudiziari, a differenza degli operatori giudiziari, svolgono la propria attività di lavoro (in specie notifiche ed esecuzioni) per lo più all'esterno dell'ufficio, nella zona loro assegnata, per cui risulta ispirata a criteri di efficienza, economicità e speditezza la scelta frequente di individuare nell'ufficiale giudiziario il dipendente tenuto ad andare nell'ufficio postale che, a volte, è peraltro considerevolmente distante dalla sede dell'ufficio stesso.

Ciò premesso, va, tuttavia evidenziato che l'attività materiale sopra descritta, ove venisse effettuata dall'operatore, non implicherebbe di certo lo svolgimento di mansioni estranee al profilo professionale di riferimento. Tale orientamento scaturisce dall'esame interpretativo della norma patrizia dell'art. 25 del CCNIL del 5-4-2000, inserita in un contesto generale ove si è dato risalto al principio di flessibilità e utile impiego delle risorse umane a disposizione. Nella previsione di non ritardare o bloccare l'operatività degli uffici giudiziari in ordine a problemi che attengono a questioni di mera competenza. Il suddetto art. 25 in forma sintetica delinea le caratteristiche professionali salienti di tutti gli operatori giudiziari in servizio negli uffici giudiziari dell'Amministrazione, in particolare facendo riferimento implicito al Settore Unep nel punto in cui si menziona lo svolgimento dell'attività preparatoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto. L'attività di materiale consegna del plico all'ufficio postale si ritiene rientri nell'alveo di quelle attività connesse che favoriscono la notifica di un atto giudiziario, senza per questo far assurgere l'operatore a parte diretta e attiva del procedimento notificatorio. Del resto, a conforto di tale ricostruzione esegetica vi è il contributo storico dato dalla corrispondente precedente figura professionale del coadiutore Unep, come definita dal D.P.R. 17-1-1990 n. 44, laddove veniva previsto espressamente che il predetto: «provvede... alla preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e materiali». Altro discorso attiene, semmai, all'opportunità che adempimenti del genere, che si innestano in un contesto ove agisce/interagisce comunque l'ufficiale giudiziario, possano essere curati dagli operatori, ma tale problematica — che per inciso investe essenzialmente il profilo attinente all'organizzazione funzionale, coordinata, efficace ed efficiente del servizio di giustizia offerto, nonché al bilanciamento e all'equa distribuzione del lavoro all'interno dell'ufficio, va evidentemente affrontata, valutata e risolta da coloro i quali hanno la responsabilità di adottare decisioni, sotto la sorveglianza del rispettivo Capo Struttura, che garantiscano sempre e comunque il buon andamento dell'ufficio con conseguente soddisfazione dell'utenza.

Pertanto, in conclusione, si ritiene che la consegna nell'ufficio postale dei plichi raccomandati contenenti atti giudiziari possa avvenire anche tramite l'operatore, preferibilmente e ove possibile in via sussidiaria e residuale, tenendo conto delle piante organiche, dei carichi di lavoro, delle distanze tra edifici e, soprattutto, secondo le esigenze primarie del buon andamento dell'ufficio.